

TI_GERICHTE 17.2020.188 vom 5. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2020.188

FR: TI_GERICHTE 17.2020.188 du 5 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 17.2020.188 del 5 luglio 2021

Regeste

Denuncia mendace, appello dell'imputato condannato. Riapertura del dibattimento di primo grado per l'assunzione di nuove prove (art. 349 CPP), esame della credibilità. Appello parzialmente accolto

Erwägungen

E. 8

Per accertare i fatti nel caso di specie, rilevante é la credibilità delle persone coinvolte che deve essere valutata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) sulla base della linearità e costanza nel tempo delle versioni date, della loro logica intrinseca, della loro verosimiglianza e della presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). a. Sin dall'inizio, la versione di IM1 appare essere la più claudicante. Dapprima, perché occorre considerare che lei ha mentito già in denuncia quando ha affermato di non sapere nulla dei 5 numeri di telefono in oggetto e di non averli mai utilizzati: uno di quei 5 numeri di telefono era, in effetti, il suo, cioè quello che aveva usato per anni e il cui contratto aveva rinnovato personalmente. La tesi dell'errore e della dimenticanza cavalcata in inchiesta (“ Ho dimenticato che uno l'ho utilizzato. Ho sbagliato a scrivere [re] , ho formulato la frase in maniera sbagliata ”) non convince già solo perché è difficile credere sia che si possa sbagliare nel formulare un concetto così elementare sia che si possa dimenticare un numero di telefono che si è usato a lungo. Proseguendo nell'inchiesta, IM1 non ha dato miglior prova. Infatti, confrontata con le risultanze istruttorie, ha dovuto ammettere che, contrariamente a quanto indicato in denuncia, sapeva dell'esistenza di ben 3 dei 5 numeri elencati e che di alcuni di essi aveva, peraltro, fatto un uso regolare: oltre al suo, ha dichiarato di conoscere sia di quello di casa (che usava, sia come telefono sia per il wireless) sia di quello della madre (all. 1.1 a AI 4, p. 7-8). E non può essere passato sotto silenzio nemmeno il fatto che, dopo avere inizialmente dichiarato di essere stata lei a convertire il suo numero di telefono da prepagato in abbonamento, ha cambiato versione affermando che, invece, era stata sua madre, quel 14 luglio 2010, a compiere quell'operazione, mentre lei lo aveva poi rinnovato a suo nome soltanto l'anno seguente e tentando di giustificare anche questo nuovo cambiamento di versione – guarda caso – con una nuova formulazione infelice (“ Intendevo che la conversione è stata fatta da mia madre con la sottoscrizione del 14.07.2010 ed io ho rinnovato il contratto a Grancia nel 2011”). Ma i cambiamenti di versione di IM1 non finiscono qui. In relazione al numero di casa (____tel. 1____), dopo avere scritto in denuncia di non saperne nulla e di non averlo mai usato e avere, invece, dichiarato il contrario al primo interrogatorio (“ Ho utilizzato la connessione rete dati tramite il numero di rete fissa ____tel. 1____, questo poiché vi era il Wireless. Ho pure utilizzato per un periodo il numero di telefono ”; all. 1.1 a AI 4, p. 7), nel

verbale seguente ha cambiato ancora versione tornando a sostenere quella primitiva (“era il numero di casa. Io non l’ho mai usato”; all. 1.2 a AI 4, p. 7). E non solo. Oltre a non essere lineare, la versione di IM1 manca anche di una propria logica intrinseca, e meglio di un susseguirsi logico e concatenato degli eventi che permetta di ritenere, con un certo grado di verosimiglianza, che i fatti avrebbero quantomeno potuto svolgersi così come li ha raccontati. E ciò poiché: - è difficile credere che lei si sia accorta solo dopo un mese che il suo abbonamento, da prepagato, era diventato un abbonamento mensile: tralasciando che, di regola, si riceve almeno un SMS dall’operatore a seguito di questi cambi, non è pensabile che lei non si sia accorta che non doveva più ricaricare la scheda; - la versione che vuole che la madre abbia fatto tutto all’insaputa della figlia si scontra proprio con la conversione della scheda prepagata in abbonamento: se fosse stata in malafede, la madre non lo avrebbe fatto poiché, per quanto appena detto, era scontato che la figlia avrebbe ben presto scoperto le sue (pretese) malefatte; - la versione della denunciante è, poi, ancora, sconfessata dal fatto che, sui contratti, la madre non ha cercato di falsificare la firma della figlia ma si è limitata a scrivere, nell’apposita casella, il suo cognome e nome: se avesse voluto far intendere che a stipulare tali contratti era stata personalmente la figlia, avrebbe quantomeno copiato la firma che figurava nel suo documento (allegato in fotocopia ai contratti), in cui la firma è ben diversa e il nome precede il cognome; - anche il rinnovo del 29 settembre 2011 dell’abbonamento in uso alla madre (a nome di IM1) contrasta con la versione della denunciante nella misura in cui è stato fatto presso un altro punto vendita di Sunrise e con un altro venditore, con la firma (perfettamente leggibile) della madre. È difficile credere che il contratto possa essere stato firmato con il nome di una persona diversa dall’intestatario senza una procura. Certo, è ben vero che nella documentazione trasmessa da _____ di procure non ce ne sono. Tuttavia va considerato che, come riferito dal primo venditore Sunrise, all’epoca le procure non venivano spedite a Zurigo con i contratti, bensì tenute nei punti vendita in cui avvenivano le stipulazioni e distrutte dopo 4 anni. Inoltre, se questo rinnovo fosse stato il prosieguo di una truffa, la madre si sarebbe recata dal precedente venditore, ad Agno, posto che la prima volta, con lui, era “filato tutto liscio”; - cozza, poi, con la versione di IM1 la sua passività dopo la (pretesa) scoperta insieme alla sua (pretesa) giustificazione di tale passività (“i contratti erano stati stipulati e non vi era più altra possibilità che quella di utilizzarli”; all. 1.1 a AI 4, p. 10): se il tutto fosse davvero stato fatto a sua insaputa e contro il suo volere, le sarebbe bastato avvisare Sunrise e se, come sostiene, non vi era né una procura né un accordo telefonico con il venditore, le cose si sarebbe subito aggiustate. Infine, a destituire di credibilità la sua versione sono anche i moventi e la tempistica della denuncia, presentata a oltre 5 anni dai fatti, in un momento in cui si è definita “disperata”, in cui “non avevo più altra scelta” (all. 1.1 a AI 4, p. 5), un mese dopo aver ricevuto una nuova esecuzione da _____ (all. 1.1 a AI 4, p. 9) cui si era – per la prima volta – opposta. Del resto, anche l’assenza di opposizione alle esecuzioni precedenti (iniziate nel 2012) depone contro la sua versione. E questo, a maggior ragione vista l’evidente inconsistenza della spiegazione che ne ha dato: “non ho fatto opposizione perché è mia madre. (...) inoltre non sapevo come funzionava la procedura” (all. 1.1 a AI 4, p. 8): la denunciata rimaneva sua madre anche al momento della presentazione della denuncia e, come tutti sanno, è il PE stesso ad indicare a chiare lettere all’escusso quale è la procedura (l’apposizione di una semplice firma) da seguire per l’opposizione. b. La madre di IM1 ha da subito dichiarato di avere agito a nome della figlia con il suo chiaro ed esplicito consenso ed ha mantenuto ferma questa sua posizione per tutta l’inchiesta. Inoltre, oltre ad essere costante e lineare, la sua versione è stata, fin dall’inizio,

vestita di particolari che la rendono verosimile e le conferiscono una logica intrinseca. Ella ha, infatti, raccontato che, quel giorno, era andata da Sunrise per informarsi sull'attivazione di una linea internet per casa e, appreso che c'era in corso una promozione "comprendente anche 3 carte SIM a 10 franchi al mese, incluse le telefonate gratuite sui numeri Sunrise", aveva trovato la cosa interessante (in particolare, perché la figlia spendeva anche "80-90 franchi al mese; a volte addirittura di più" per contattare l'ex compagno) e, perciò, l'aveva subito chiamata per illustrarle l'offerta e ne aveva immediatamente ricevuto l'assenso ("subito era d'accordo"). Considerato che l'offerta scadeva a giorni e che non trovavano un giorno di libero in comune, su proposta del venditore, ha chiesto alla figlia il consenso di firmare a suo nome (e che il venditore fosse effettivamente - quantomeno - d'accordo con questo modo di procedere, è innegabile, poiché non poteva non accorgersi che R. non era la persona ritratta nel permesso di soggiorno allegato ai contratti). Del resto, va osservato che la signora R. non aveva alcun interesse che non fosse quello di profittare e far profittare la figlia dell'offerta di Sunrise: "il mio numero e quella di IM1, che avevamo già in uso con carta prepagata, sono stati commutati semplicemente in abbonamento ed un ulteriore numero è stato dato a mio figlio _____". Gli altri due contratti si riferivano ad un numero fisso di casa e la DSL (internet). L'anno successivo IM1 stessa, ha prolungato il suo contratto prendendosi anche un telefono ed in più ha stipulato un abbonamento per un computer portatile." (all. 2 a AI 4, p.3-4). Inoltre, va rilevato che, fino alla faticosa fattura da circa fr. 1'000.- del settembre 2011 (dunque, per oltre un anno), era la madre a pagare tutti gli abbonamenti Sunrise, compreso quello della figlia, dalla quale, a suo dire, riceveva solo saltuariamente la parte di sua spettanza (la figlia, in proposito, ha dichiarato che la madre le chiedeva fr. 400.- mensili che le servivano per pagarle la cassa malati, l'abbonamento del telefono e il rimanente era per la camera che usava, all. 1.1 a AI 4, p. 14). Del resto, la versione della signora R. è confermata dalle dichiarazioni di N. che, pur non ricordando né i fatti né la cliente (ciò che non sorprende, visto che erano passati ben 6 anni e considerato il numero di clienti che avrà servito in questo lasso di tempo), ha confermato che, all'epoca, la prassi seguita in Sunrise era esattamente quella di cui al racconto della donna. Ha, infatti, ricordato che, all'epoca, si potevano stipulare contratti per terzi, presentando una copia di un documento d'identità e una procura dell'intestatario e aggiungendo, poi, che egli ha sicuramente seguito la procedura anche in questo caso visto che, allora, era agli inizi della sua carriera professionale e "non potevo di certo permettermi di sbagliare e prendermi delle libertà che non rispettavano i regolamenti" (all. 3 a AI 4, p. 2). Parimenti, dalla sua testimonianza si evince che l'assenza agli atti della procura non è rilevante poiché, sempre all'epoca, tali documenti non venivano inviati a Zurigo ed erano conservati solo per 4 anni. Detto che egli non aveva alcun interesse a mentire, non ci sono ragioni per non credergli, ritenuto anche che le sue dichiarazioni avrebbero potuto essere facilmente verificate presso Sunrise stessa. c. Da quanto precede emerge con evidenza che, fra le due, la versione più credibile è quella della madre della qui imputata. Ricordato, poi, che il decreto con cui è stato abbandonato il procedimento nei confronti di R. è passato incontestato in giudicato (doc. PrPen 9; STF 6B_753/2016 del 24 marzo 2017, c. 2.1 e 2.2; DTF 136 IV 170 c. 2.1), forza è concludere che, contrariamente alle sue dichiarazioni, IM1 aveva dato il suo consenso alle stipulazioni in oggetto e ha, in seguito, denunciato la madre, pur sapendola innocente, nel tentativo di liberarsi dalle esecuzioni di _____. Ne segue che il reato di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP (cfr., per i diversi presupposti del reato: Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a edizione,

Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20 consid. 4.2; Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20 consid. 4.2; Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2; DTF 72 IV 74 consid. 1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2; Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 303 n. 9; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012, consid.8.2; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117; DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20 dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30) è pacificamente realizzato. commisurazione della pena

E. 9

Il pretore ha condannato IM1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 20.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 80.-. a. Si tratta di una pena adeguatamente commisurata alla colpa di IM1 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47 CP (DTF 136 IV 55, consid. 5.4, 5.5 e 5.8; 134 IV 17, consid. 2.1) e che tiene conto, in modo altrettanto adeguato, in suo favore, della violazione del principio di celerità, concretizzatasi nel tempo lasciato trascorrere senza alcun apparente motivo tra il primo dibattimento e la prima camera di consiglio. b. Confermata è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2 anni, non solo poiché non vi sono elementi atti a fondare una prognosi negativa, ma anche in applicazione del divieto di reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP). c. Contrariamente all'opinione del primo giudice, invece, non vi sono motivi per ritenere che la pena pecuniaria non sia sufficiente a sanzionare adeguatamente la colpa di IM1: non vi sono, dunque, i presupposti (art. 42 cpv. 4 CP) per infliggerle, in aggiunta alla pena pecuniaria sospesa, una multa, tasse, spese e indennità di primo grado

E. 10

L'appellante, sostenendo l'inutilità del secondo dibattimento tenuto dalla Pretura penale, chiede che le relative spese di patrocinio le vengano indennizzate o, quantomeno, che vengano compensate con una riduzione delle tasse e delle spese di giustizia. La richiesta va respinta già solo per quanto indicato in initio. a. Visto l'esito del procedimento (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), tasse e spese di primo grado, di complessivi fr. 450.-, sono a carico di IM1. b. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado. tasse, spese e indennità di appello

E. 11

Visto l'esito del suo appello (art. 428 cpv. 1 CPP), IM1 ne sopporta le tasse e le spese in ragione di 9/10, mentre il resto è a carico dello Stato. a. L'accoglimento parziale dell'appello (in relazione alla multa) impone di riconoscerle un indennizzo parziale (ex art.

436 cpv. 2 CPP) per le relative spese legali, quantificato in fr. 100.-, da compensare con la quota di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP. Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 391, 398 e segg., 403 e segg., 408 e segg., 421, 422 e segg., 429, 436 e 442 CPP, 42, 44, 47 e 303 cifra 1 CP, 6 cpv. 1 CEDU, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, 1.1. IM1 è dichiarata autrice colpevole di: denuncia mendace per avere, a Ponte Tresa e Lugano, il 23 dicembre 2015, sporto denuncia penale nei confronti della madre R. per i titoli di reato di truffa e falsità in documenti sapendola innocente e meglio come indicato nel DA e precisato nei considerandi. 1.2. IM1 è condannata alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 20.- (venti) cadauna; 1.2.1. l'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 1.3. Gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico di IM1. 1.4. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti per 9/10 a carico di IM1 e per 1/10 a carico dello Stato. 3. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM1, a titolo di indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP, l'importo di fr. 100.-, da compensare con la quota di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.